



COMUNE DI AVIGLIANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI

Approvato con Deliberazione Consiliare n. __ in data __/__/____

Redatto da Polab Srl
Via Sant'Antioco, 15 – 56121 Cascina (PI)
www.polab.it

INDICE

ART. 1 - PREMESSA	2
ART. 2 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLO STATO DI FATTO	3
ART. 4 - CRITERI GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	3
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI	4
5.1 Zone di attrazione	4
5.2 Aree Sensibili	4
5.3 Zone di Installazione Condizionata	5
5.4 Zone Neutre	5
ART. 6 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI	5
ART. 7 - PRESCRIZIONI TIPOLOGICO COSTRUTTIVE	5
ART. 8 - PROPRIETÀ COMUNALI	6
ART. 9 - IMPIANTI PROVVISORI	6
ART. 10 - PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI	6
10.1 Casi ordinari	6
10.2 Casi particolari	7
ART. 11 - CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ED ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI	8
ART. 12 - PROGRAMMA ANNUALE DEI GESTORI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE	8
ART. 13 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE	9
ART. 14 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO	9
ART. 15 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN AREE DI CONFINE	9
ART. 16 - SANZIONI	9
ART. 17 - ESECUTIVITÀ E NORME TRANSITORIE	10
ALLEGATO A - MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI	10

Art. 1 - PREMESSA

1. Il presente provvedimento individua i criteri generali per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione di cui all'articolo 1 della Legge Regionale 19/2004, di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche, per le misure di cautela per le aree sensibili, per la definizione delle spese per attività istruttorie e di controllo, per la definizione delle procedure per il rilascio delle Autorizzazioni.

2. Il presente documento costituisce il *Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione ai sensi dell' art. 7 della L.R. 19/2004*.

3. Il Regolamento è stato redatto ai sensi della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757 Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico.

4. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
- Decreto legislativo n. 207 del 8 novembre 2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";
- Legge Regione Piemonte 26 aprile 2000 n.44 recante: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15/3/1997 n.59";
- Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
- Legge n. 120 del 11 settembre 2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- Legge 21 aprile 2023 n. 41 (conversione con modificazioni del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13) "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- Legge n. 214 del 30 dicembre 2023 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022";
- Decreto legislativo n. 48 del 24 marzo 2024 "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche";
- Legge n. 95 del 4 luglio 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione";
- Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.G.R. n. 19-13802 del 2 novembre 2004 Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione;

- D.G.R. n. 112-13293 del 12 agosto 2004 D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale;
- D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005 - Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico;
- D.G.R. n. 86-10405 del 22 dicembre 2008 - Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica.

Art. 2 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La disciplina definita dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti fissi emittenti segnali elettromagnetici a radiofrequenza per telefonia mobile e telecomunicazioni ad eccezione:

- degli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W e degli apparati dei radioamatori;
- degli impianti e delle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile.

2. Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

3. La presenza di impianti di telefonia mobile e telecomunicazione sul territorio comunale è comunque subordinata alla condizione che, negli spazi aperti, chiusi o di fruizione, l'esposizione al campo elettrico e al campo magnetico sia contenuta entro i limiti e le prescrizioni dettati dalla normativa vigente.

4. Nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, le disposizioni del presente Regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

Art. 3 - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLO STATO DI FATTO

1. La dislocazione degli impianti radioelettrici presenti sul territorio comunale e la rappresentazione grafica della classificazione territoriale per la localizzazione dei medesimi sono riportate nella tavola allegata (Allegato A - Mappa delle localizzazioni).

Art. 4 - CRITERI GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto in premessa specificato, individua le aree preferenziali per ospitare gli impianti per la telefonia mobile.

2. È consentita l'installazione degli impianti per la telefonia mobile nelle aree e nei siti indicati specificatamente nelle planimetrie allegate, che vengono aggiornate periodicamente anche sulla base delle esigenze manifestate dagli operatori con la presentazione dei programmi annuali di sviluppo delle proprie reti, come disciplinato dalla Legge Regionale vigente, quale parte integrante del presente Regolamento di cui al successivo articolo 6.

3. La documentazione viene allegata in conformità a quanto disposto dall'art. 3.1, comma 3 DGR 16-757/05.

4. Ai sensi dell'art. 7, lett. b) L.R.19/04 ed in linea con quanto dettato dall'art.2 DGR 16-757/05, i criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia mobile, sono i seguenti:

- a) Aree agricole o comunque libere non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
- b) Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
- c) Aree di rispetto cimiteriale;
- d) Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale.

5. In caso di specifiche esigenze, emerse fuori dai programmi di sviluppo annuali presentati, il Comune potrà valutare l'eventuale installazione di impianti di che trattasi in siti diversi da quelli contenuti nella Mappa delle Localizzazioni approvata, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, previa adeguata motivazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

6. Al fine di ridurre l'impatto visivo e ove non in contrasto con il criterio di minimizzazione delle esposizioni per la popolazione, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

7. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) privilegiare nella scelta del sito, aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

1. In riferimento alla DGR 16-757/05 art. 3, il territorio comunale può essere classificato di diverse tipologie di aree, sulle quali il Comune può porre particolari prescrizioni o agevolazioni amministrative, per la realizzazione degli impianti. Tali classificazioni, di seguito riportate, vengono comunque assorbite nell'ambito dell'istruttoria tecnica che il Comune ha deciso di adottare in virtù del potere regolamentare riconosciuto agli enti locali "per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" previsto dall'art. 8 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici») e s.m.i..

5.1 Zone di attrazione

1. Rientrano in tale categoria i luoghi ritenuti idonei dall'Amministrazione ad ospitare gli impianti per la telefonia mobile, che dovranno essere individuati, secondo quanto indicato all'art.2 della DGR 16-757/05, tra le seguenti casistiche:

- a) siti ubicati presso aree esclusivamente industriali;
- b) siti ubicati presso aree a bassa o nulla densità abitativa.
- c) Aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

2. L'installazione degli impianti per la telefonia mobile è concessa, nei siti di localizzazione previsti, secondo quanto riportato nell'Allegato A - Mappa delle localizzazioni, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

5.2 Aree Sensibili

1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili, giusto riferimento Art. 38 Comma 6 DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.120 del 11/09/2020.

2. A titolo esplicativo e non esaustivo rientrano in questa categoria i seguenti elementi:

- a) singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (es. ospedali, case di cura, cliniche, etc.);
- b) singoli edifici scolastici;
- c) singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (es. parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari);
- d) residenze per anziani;
- e) pertinenze (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, etc.) relative a tutti gli elementi citati ai punti precedenti, come indicate all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz").

5.3 Zone di Installazione Condizionata

1. Il Comune esprimerà le eventuali prescrizioni per un corretto inserimento del progetto nell'area in esame.

5.4 Zone Neutre

1. Non sono previste specifiche prescrizioni.

Art. 6 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. Le planimetrie allegate al presente Regolamento individuano le aree idonee e localizzano gli impianti esistenti, suddivisi per gestore.
2. Gli impianti per la telefonia cellulare sono ammessi nelle aree rappresentate nella cartografia raffigurante la localizzazione delle aree idonee all'installazione di antenne per la telefonia mobile e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. E' consentito installare impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella mappa delle localizzazioni allegata al Regolamento (Allegato A – Mappa delle Localizzazioni), il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.
4. Le strutture di cui al presente regolamento sono soggette al divieto di installazione operante nelle zone di inedificabilità assoluta.
5. I divieti di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.), se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Art. 7 - PRESCRIZIONI TIPOLOGICO COSTRUTTIVE

1. Le indicazioni sotto riportate individuano le caratteristiche costruttive che gli impianti radioelettrici installati sul territorio debbono possedere e le buone prassi da mettere in atto a cura dei Gestori telefonici, al fine di garantire il corretto insediamento urbanistico territoriale dei dispositivi e la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con particolare riferimento ai siti sensibili (DL n.76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020)
2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i valori dei campi elettromagnetici;
3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;
4. Le antenne, i sostegni e gli shelter utilizzati per le SRB dovranno essere per quanto possibile integrati con l'ambito circostante, a garanzia di un minor impatto paesaggistico e visivo, secondo le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte e dei Criteri e indirizzi per

la tutela del paesaggio della Regione Piemonte, salvo diverse prescrizioni in ambito della sicurezza aerea e stradale o diversa scelta concordata con l'Amministrazione Comunale in base al contesto paesaggistico di prevista installazione.

5. Le caratteristiche costruttive degli impianti radioelettrici dovranno essere in ogni caso conformi agli strumenti normativi territoriali sovracomunali ed ai Piani d'Area, nonché alle norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali, delle aree protette e del paesaggio nonché al Codice della Strada ed al Codice di Navigazione Aerea.

Art. 8 - PROPRIETÀ COMUNALI

1. Costituiscono titolo preferenziale, non vincolante, nella scelta della collocazione degli impianti.

Art. 9 - IMPIANTI PROVVISORI

1. È possibile procedere all'installazione di impianti provvisori secondo le procedure indicate all'art. 47 del DLgs 259/03, introdotte con l'Art. 38 del DL n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, e modificato dal DLgs 207/21.

2. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili o su carrato non definitivo e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

- a) l'ubicazione dell'impianto;
- b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.

2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrato non definitivo e/o impianti provvisori necessita del parere ARPA ed eventuali altri pareri qualora necessari. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 120 giorni e non è soggetta a proroga.

3. L'installazione di impianti la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni è soggetta a comunicazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'interventi, giusto art. 47 comma 2 DLgs. 259/2003

4. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

Art. 10 - PROCEDURE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI

10.1 Casi ordinari

1. L'istanza per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. a seconda dei casi, corredata degli elaborati di cui agli Artt. 44, 45, 46, 47 del DLgs 259/03, così come integrato dall'Art. 38 del DL n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021 n. 108 e come modificato dal DLgs 207/21,

dall'Art. 18 Comma 8 Decreto-Legge n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21/04/2023 n. 41, dal DLgs n. 48/2024 del 24/03/2024 e dalla Legge n.95 del 04/07/2024.

2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.

3. Per le istanze riguardanti nuove installazioni, Il SUAP, a seguito del ricevimento della richiesta, indice una conferenza dei servizi entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso di espressione di parere negativo adeguatamente motivato da parte di uno degli Enti coinvolti nel procedimento, il Comune è tenuto ad esprimere una determinazione negativa entro il termine massimo dei 45 giorni dalla data di indizione della conferenza dei servizi.

4. Le istanze di autorizzazione sono da ritenersi accolte qualora, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e derivante dal Comune o Arpa o altri Enti demandati ad esprimere pareri. Decorso il suddetto termine, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 259/03, il SUAP comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente, fatti salvi i casi in cui è richiesta l'adozione di provvedimenti espressi.

5. L'autorizzazione o la SCIA, correttamente formulata, rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività.

6. Il SUAP trasmette agli aventi causa ed agli Enti coinvolti nel procedimento i provvedimenti rilasciati, siano essi favorevoli o di diniego.

7. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di 36 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.

8. Il SUAP emetterà un provvedimento di diniego, preceduto da specifico preavviso (ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.), nei seguenti casi:

- a) richiesta di localizzazioni in contrasto con il Regolamento, salvo i casi di deroga previsti;
- b) mancanza della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni (impianti per radiodiffusione);
- c) mancanza del pagamento delle spese per le attività istruttorie per i casi dovuti indicati dal Regolamento
- d) parere tecnico non favorevole dell'A.R.P.A.
- e) difformità costruttive dell'impianto radioelettrico in rapporto agli strumenti normativi sovracomunali e dai Piani d'Area, nonché alle norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali, delle aree protette e del paesaggio;
- f) assenza del titolo di disponibilità del sito per l'installazione dell'impianto radioelettrico (siti di proprietà comunale);
- g) assenza del titolo di proprietà o contratto di locazione o assenso del proprietario dell'area dove si intende installare l'impianto (siti di proprietà privata).
- h) impianti non previsti nei programmi localizzativi di cui al punto 4 della DGR salvo casi in cui sussistano ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente;
- i) difformità da quanto disposto dal presente Regolamento Comunale.

10.2 Casi particolari

1. Modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto: sono escluse dalla presentazione della domanda di autorizzazione;

2. Apparatisti di radioamatore: i proprietari di tali apparati non sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione e trasmettono al S.U.A.P., per il successivo inoltrare agli altri Enti competenti, e al

CO.RE.COM. la comunicazione secondo la modulistica prevista nella DGR 2/11/2004 n° 19-13802;

3. Impianti punto – punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2W: i gestori o i proprietari inviano al S.U.A.P., per il successivo inoltro agli altri Enti competenti, comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante compilati uniformemente agli schemi riportati nella DGR 2/11/2004 n° 19-13802. Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività;

4. Modifiche degli impianti senza alcuna variazione dell'impatto elettromagnetico: la comunicazione avviene ai sensi del *Protocollo d'Intesa ISPRA n.0031089 del 29/07/2013* e della *Legge n. 36/2001* per il tracciamento delle modifiche.

Art. 11 - CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ ED ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'Istanza di Autorizzazione o indicate nella SCIA.

Da tale obbligo sono esclusi:

- gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W e gli apparati dei radioamatori;
- gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile

2. I gestori comunicano al SUAP la data di attivazione dell'impianto almeno 20 giorni prima dall'attivazione stessa. Il SUAP provvede a trasmettere all'A.R.P.A. comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Art. 12 - PROGRAMMA ANNUALE DEI GESTORI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. L'autorizzazione comunale è rilasciata previa presentazione da parte dei soggetti aventi titolo del programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R.19/04 e dell'art. 4 DGR 16-757/05 salvo i casi di deroga previsti.

2. La presentazione dei piani annuali delle installazioni (programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti) deve essere corredata da:

- planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
- planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti (areali di ricerca e/o proposte puntuali);
- indicazione delle caratteristiche e motivazioni tecniche che sorreggono la richiesta di incremento della rete.

3. Il piano annuale presentato da ciascun gestore sarà sottoposto a verifica da parte di Commissione Temporanea o Speciale, composta ai sensi del Regolamento delle Commissioni Consiliari (in assenza di essa dalle Commissioni Consiliari congiunte Urbanistica-Ambiente) con particolare attenzione a garantire tutte le misure di tutela delle informazioni contenute nei documenti trasmessi dalle compagnie richiedenti, e maggior condivisione possibile.

4. I Piani annuali vengono valutati entro novanta giorni successivi al 31 dicembre, salvo altra valutazione ove il gestore avesse facoltà di avvalersi dell'integrazione trimestrale del suo programma;

5. Il Responsabile del Procedimento segnala ai gestori l'eventuale necessità di integrazioni alla documentazione che potrà essere richiesta una volta sola. In tal caso vengono valutati i Piani entro i 90 giorni successivi alla integrazione documentale. La documentazione andrà prodotta nel termine di 60 giorni dalla richiesta.

6. Il personale o gruppo di lavoro incaricato ha il compito di verificare:

- a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
- b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento;

Tale verifica si traduce, ove necessario, nella determinazione dei siti preferenziali dove localizzare gli impianti;

I risultati della verifica, qualora prevedano implementazione del numero dei siti di installazione devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla valutazione espressa dal personale o gruppo di lavoro.

7. I piani annuali approvati vengono resi pubblici dal Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza con strumenti e metodi ritenuti adeguati, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tuteli gli operatori del sistema.

Art. 13 - PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale assicura a chiunque ne sia interessato, secondo quanto previsto da leggi e norme statali, regionali e comunali, l'accesso agli atti e alla documentazione, sarà altresì garantita la partecipazione al procedimento di formazione e aggiornamento del presente Regolamento. In particolare, considerato che i programmi di sviluppo potrebbero contenere dati e informazioni di carattere industriale e riservato, sarà effettuata una valutazione preliminare da parte degli uffici, al fine di individuare quale documentazione sarà resa "riservata". Agli atti che non rientrano tra quelli riservati sarà data adeguata divulgazione con pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, secondo le norme di legge per la pubblicità degli atti.

Art. 14 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le attività di vigilanza e di controllo, fatte salve le funzioni istituzionali assegnate all'Agenzia Regionale per l'ambiente, sono esercitate dal Comune avvalendosi dell'ARPA. Gli esiti delle attività di controllo devono essere comunicati al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale ed alla Provincia di Torino. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli programmati effettuati dall'ARPA, su richiesta degli uffici tecnici comunali. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso autonome azioni di monitoraggio integrativo. I controlli saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale al fine di monitorare i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.

4. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.

5. Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del Gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Art. 15 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN AREE DI CONFINE

1. Ferme restando le procedure autorizzative espresse ai precedenti articoli, nel caso di nuove realizzazioni di impianti, in prossimità di aree di confine, si invierà al Comune confinante la comunicazione relativa alla richiesta pervenuta, qualora ubicate a meno di 300 mt dal confine comunale, con richiesta di procedere in modo analogo ai Comuni limitrofi.

Art. 16 - SANZIONI

1. Sono applicate le sanzioni previste dall'art. 15 della L. 22/02/2001 n. 36 e dall'art. 16 della L.R. 03/08/2004 n. 19. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, c. 2 della L. 36/2001, per

le quali non è prevista l'oblazione in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81, l'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.

2. Per le violazioni delle norme e prescrizioni del presente Regolamento sono fissate le sanzioni amministrative previste dall'art. 16 della L. R. 3 agosto 2004, n. 19.

Art. 17 - ESECUTIVITÀ E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni contenute nella Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

3. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia, in contrasto con il presente regolamento.

Allegato A - MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI